

La chiamata in correità e la ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del correo nel sistema processuale penale

The Accomplice's Testimony and the Retraction of His Hetero-accusatory Declarations in the Italian Criminal Procedural System

FRANCESCO CALLARI

Docente di diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo; Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; Magistrato Formatore della Scuola Superiore della Magistratura nella F.D. del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

E-mail: francesco.callari@unipa.it | francesco.callari@giustizia.it

ABSTRACT

L'articolo mira ad approfondire le connotazioni fondamentali, il valore probatorio e l'operatività concreta delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce, soprattutto, della lunga e articolata elaborazione dottrinale e della giurisprudenza. In particolare, l'Autore intende esaminare le principali problematiche, le criticità sistemiche e le prospettive applicative della chiamata in correità e della ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del correo nell'ambito del giudizio penale, nonché nella dinamica procedimentale straordinaria della revisione del giudicato.

The article aims to deepen essential connotations, probative value and concrete operativeness of the accomplice's declarations, in the light, above all, of the long and complex elaboration of doctrine and case-law. In particular, the Author intends to examine main problems, critical issues and applicative prospects of the accomplice's testimony and of the retraction of his hetero-accusatory declarations in criminal proceedings, as well as in the extraordinary procedure of the *res judicata* review.

KEYWORDS

chiamata in correità, prove penali, procedura penale, giustizia penale, giusto processo

accomplice's testimony, criminal evidence, criminal procedure, criminal justice, fair trial

La chiamata in correità e la ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del correo nel sistema processuale penale

FRANCESCO CALLARI

1. *La chiamata in correità: presupposti e limiti* – 2. *La ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del correo: valore e criticità* – 3. *Le dichiarazioni del correo in sede di impugnazione straordinaria della decisione di condanna* – 4. *La ritrattazione del correo e il giudizio di revisione.*

1. *La chiamata in correità: presupposti e limiti*

Nell'ambito del processo penale, la prova dichiarativa assume, senza dubbio, un ruolo centrale, perché sovente costituisce la struttura cognitiva fondamentale della ricostruzione processuale dei fatti, sulla quale si innestano, in ragione di un riscontro *positivo* oppure *negativo*, altre acquisizioni probatorie di diversa natura e valenza, come, ad esempio, quelle documentali oppure di genere tecnico-scientifico.

Tuttavia, per quanto fondamentale debba ritenersi il contributo euristico offerto generalmente dalla prova dichiarativa nell'accertamento processuale dei fatti, non è possibile disconoscere come tale tipologia di prova mostri spesso un'intrinseca fallibilità, nonché ineliminabili criticità epistemologiche, dovute, soprattutto, alle connotazioni personali e processuali del dichiarante¹. Invero, se in via generale la veridicità del contributo narrativo può significativamente essere condizionata dallo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, dalla sua capacità di comprendere e ricordare, nonché dal suo grado culturale e comunicativo, rilevanti problematiche ed eventuali distorsioni discendono direttamente dal ruolo specifico che il processo penale assegna al singolo dichiarante e, segnatamente, nel caso della chiamata in correità.

Appare, infatti, evidente che, se nell'ipotesi del testimone "puro" le possibili criticità del contributo dichiarativo nella ricostruzione processuale dei fatti sono generalmente da riconnettere a fenomeni tanto "naturali" quanto inconsapevoli, nel caso di un dichiarante "interessato", come è appunto il chiamato in correità, le propalazioni si collocano in un contesto specifico e diverso, quantomeno teleologicamente "difensivo", in quanto possono essere volte ad ottenere benefici processuali oppure a dimostrare la propria innocenza. Ciò, certamente, non significa affatto che tali dichiarazioni siano necessariamente artefatte o (peggio) inattendibili, ma solo che la loro valutazione debba tenere conto della loro diversa natura e, pertanto, debba essere guidata e cadenzata da regole e criteri più stringenti e mirati.

Invero, se in generale l'"antidoto" epistemologico adottato dal sistema processuale contro fallacie e distorsioni in materia di prove penali, soprattutto di natura dichiarativa, si snoda tra il principio del contraddittorio nella formazione del dato probatorio e il principio del libero convincimento del giudice da esplicitarsi in una congrua e argomentata giustificazione delle decisioni formulate, ossia «dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» (art. 192 comma 1 c.p.p.), nel caso di chiamata in correità, il legislatore italiano ha previsto che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., nonché le dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b c.p.p., siano

¹ In ordine a tale profilo v., in particolare, CAMPISI 2013, 607 s.; CAPITTA 2004, 609 s.; DE CATALDO NEUBURGER 1988, 40 s.; EAD. 2008, 73 s.; MAZZONI 2011, 17; MUSATTI 1931, 145; PISAPIA 1973, 379 s.; PROCACCANTI 2005, 1649; VANNUCCI 2008, 47 s.

«valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.)².

Quest'ultima disposizione prescrive, infatti, la necessità di valutare le dichiarazioni del chiamante in correità unitamente a “riscontri esterni”. In altri termini, si richiede che la valutazione di tali dichiarazioni non si fermi alla credibilità del propalante, nonché alla sua attendibilità intrinseca, così come richiesto, del resto, per qualsiasi testimone, ma che, in una prospettiva trifasica, si proceda, altresì, ad un confronto del contributo dichiarativo con elementi esterni al dichiarante stesso.

Secondo un orientamento prevalente³, invero, la validazione delle dichiarazioni del chiamante in correità deve procedere secondo un preciso ordine logico-giuridico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In particolare, il giudice deve, anzitutto, esaminare il problema della “credibilità soggettiva” del dichiarante, da compiersi in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato e ai suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici, *id est* alle ragioni che ne hanno indotto la scelta eteroaccusatoria. Soltanto in secondo luogo, deve seguire o comunque accompagnarsi la verifica dell’“attendibilità oggettiva” delle dichiarazioni rese, nel senso che dovranno essere sottoposte a vaglio critico l'intrinseca consistenza, nonché le caratteristiche delle dichiarazioni del correo, alla luce dei criteri generali che – nel corso del tempo e, a volte, con approcci mutevoli – l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, quali la precisione, la completezza, la coerenza, l'autonomia, la costanza e la spontaneità della chiamata. Dunque, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e, poi, l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità del chiamante in correità e l'attendibilità del suo racconto devono essere vagliate senza alcuna soluzione di continuità⁴. In tal senso, ad esempio, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto⁵.

Infine, soltanto dopo avere sciolto in senso positivo, alla stregua dei suddetti parametri, il giudizio sulla credibilità del dichiarante, nonché sull'attendibilità intrinseca delle sue propalazioni accusatorie, il giudice di merito è legittimato – *rectius*, tenuto – ad esaminare e verificare l'esistenza dei c.d. riscontri esterni di natura individualizzante.

Occorre precisare, inoltre, che l'elemento corroborante può essere di qualsiasi natura e provenire da qualunque fonte, potendo consistere, a determinate condizioni, anche in altra chiamata in correità, persino *de relato*. Invero, secondo un indirizzo consolidato, la chiamata in correità o in reità “*de relato*”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile,

² Sul tema generale dei riscontri della chiamata in correità v., in particolare, BARGI 1991, 679 s.; BEVERE 2001, 7 s.; CAPRIOLI 1993, 796; DEGANELLO 2005, 129 s.; GREVI 1991, 1173 s.; IACOVIELLO 2004, 3452 s.; RAFARACI 1994, 670 s.; TRANCHINA 1995, 644 s.

³ Sul punto v. segnatamente, Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in C.E.D. Cass., n. 192465. Al riguardo, in dottrina, cfr. CASIRAGHI 2012; CASSIBBA 2002, 728 s.; DANIELE 2009, 126 s.; NOBILI 1990, 417 s.; RAFARACI 1994, 673 s.; VIVIANI 1991, 336 s.

⁴ Così Cass., sez. IV, 18 giugno 2019, n. 34413, in C.E.D. Cass., n. 276676.

⁵ Sul punto v., segnatamente, Cass., sez. II, 21 giugno 2017, n. 33519, in C.E.D. Cass., n. 270531; conf. Cass., sez. VI, 12 aprile 2022, n. 48320, in C.E.D. Cass., n. 284074. Peraltro, in giurisprudenza, si è affermato che, in ordine alla valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Cass., sez. I, 1° dicembre 2022, n. 26966, in C.E.D. Cass., n. 284836).

può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "*thema probandum*"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista, infine, l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse⁶.

Di contro, non è necessario che l'elemento di riscontro costituisca autonoma prova, altrimenti verrebbe meno l'utilità stessa della chiamata in correità⁷. Invero, i giudici di legittimità hanno più volte affermato che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza "individualizzante", dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità⁸.

Dunque, nell'articolata elaborazione giurisprudenziale è possibile riscontrare un'accezione molto ampia della nozione di riscontro, estesa fino agli elementi indizianti o agli argomenti logici, anche se certamente, in tal caso, si impone, segnatamente, una valutazione rigorosa sia quanto alla fondatezza della massima d'esperienza ritenuta, sia al suo carattere individualizzante⁹. Di contro, un orientamento giurisprudenziale piuttosto costante tiene fermamente a precisare che, in ogni caso, è necessario che i riscontri siano individualizzanti, siano dotati cioè di un collegamento diretto tra i fatti oggetto di procedimento e il soggetto chiamato in correità. In altri termini, secondo la giurisprudenza prevalente, la chiamata in correità posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità¹⁰ richiede che il giudice debba verificare i riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede¹¹.

Insomma, si tratta di accogliere un'accezione molto estesa della portata della norma in esame, ispirata fondamentalmente al principio della libertà dei riscontri¹², che impone al giudice di

⁶ Al riguardo cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804, in *C.E.D. Cass.*, n. 255145; conf. Cass., sez. I, 26 settembre 2024, n. 36065, in *C.E.D. Cass.*, n. 286948; Cass., sez. I, 12 settembre 2023, n. 17370, *ivi*, n. 286327; Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 41238, *ivi*, n. 277134; Cass., sez. VI, 14 giugno 2018, n. 40899, *ivi*, n. 274149.

⁷ Così, segnatamente, Cass., sez. V, 15 ottobre 2025, n. 2066, in *C.E.D. Cass.*, n. 289314.

⁸ Così Cass., sez. III, 18 luglio 2014, n. 44882, in *C.E.D. Cass.*, n. 260607; Cass., sez. VI, 11 luglio 2018, n. 45733, *ivi*, n. 274151; Cass., sez. II, 11 luglio 2019, n. 35923, *ivi*, n. 276744; Cass., sez. VI, 8 ottobre 2019, n. 47108, *ivi*, n. 277393. In dottrina, sul tema v., segnatamente, DI MARTINO, PROCACCIANTI 2007, 7 s.; IACOVIELLO 2004, 3452 s.; VERRINA 2000, 99 s.

⁹ Al riguardo v., in particolare, Cass., sez. I, 13 marzo 1996, n. 1635, in *C.E.D. Cass.*, n. 204675; conf. Cass., sez. II, 8 luglio 2019, n. 29648, in *C.E.D. Cass.*, n. 277018.

¹⁰ Peraltro, di recente, in giurisprudenza si è affermato che, in ordine alla chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della responsabilità penale degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, come ad esempio ai fini del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, richiedono una verifica meno rigorosa e non esigono riscontri esterni ulteriori (Cass., sez. II, 23 dicembre 2025, n. 1709, in *C.E.D. Cass.*, n. 289277).

¹¹ Sul punto v., segnatamente, Cass., sez. V, 28 giugno 2006, n. 31442, in *C.E.D. Cass.*, n. 235212.

¹² Cass., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804, cit.

apprezzare la chiamata in correità seguendo un percorso valutativo e argomentativo *aggravato*, ma non delimitato in alcun modo con riferimento alla natura, né al valore probatorio, fatto salvo, ovviamente e in ogni caso, il divieto di utilizzabilità dei riscontri acquisiti in violazione di legge, analogamente a quanto prescritto per le prove *ex art.* 191 c.p.p.

Senza dubbio, la chiamata in correità costituisce uno strumento processuale e investigativo irrinunciabile in tutti i contesti criminali, capace, soprattutto, di esplicitare i suoi effetti più significativi nel contrasto alle mafie, ma che certamente si offre ad alcune considerazioni critiche in ordine al suo valore probatorio, nonché al canone valutativo prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p.

In particolare, appare piuttosto discutibile la pretesa sufficienza di un criterio unico di valutazione giudiziale, quale quello descritto dalla norma in esame, per regolare un fenomeno vastissimo e assai mutevole. Sarebbe, invece, più opportuno distinguere il criterio valutativo del giudice a seconda della natura del chiamante, differenziando, ad esempio, tra il chiamante in reità e il chiamante in correità, oppure in base alla fase procedimentale in cui le dichiarazioni sono state acquisite. *De iure condendo*, potrebbe, infine, essere più congruo differenziare il canone valutativo sulla chiamata in correità previsto all'art. 192 c.p.p., distinguendo nettamente, altresì, il coimputato nel medesimo reato rispetto all'imputato in un reato collegato quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.

Concludendo, occorre sottolineare come, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non esista alcun divieto specifico, per un tribunale penale statale, di basarsi, per la propria decisione, sulla dichiarazione incriminante resa da un correo, perché, sebbene l'art. 6 CEDU garantisca il diritto ad un "equo processo", esso non stabilisce alcuna norma sull'ammissibilità delle prove in quanto tali, che è principalmente una questione disciplinata dal diritto nazionale¹³. Ciò nondimeno, il ricorso alla testimonianza di un complice può rendere "iniquo" un processo, perché tale testimonianza, per sua stessa natura, è soggetta a manipolazione e può essere resa esclusivamente per ottenere un vantaggio o per vendetta personale¹⁴. I giudici di Strasburgo, pertanto, ritengono che, in casi del genere, occorra valutare l'equità complessiva del processo penale, esaminando, segnatamente, il procedimento "*as a whole*", compreso il modo in cui sono state ottenute le prove, nonché tenendo conto dei diritti procedurali della difesa, ma anche degli interessi della gente e delle vittime nel vedere il reato adeguatamente perseguito¹⁵.

2. La ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del correo: valore e criticità

Storicamente, la formulazione attuale dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. sembra davvero abbia posto fine ad un serrato dibattito della cultura giuridica, che nasceva dalla ritenuta impossibilità di fondare la decisione di condanna sulla base delle sole dichiarazioni rese dal chiamante in correità, e che aveva impegnato a lungo dottrina e giurisprudenza sulla natura stessa della chiamata in correità. Nel codice Rocco, infatti, la mancanza di una disciplina specifica aveva fatto dubitare del valore di piena prova della chiamata in correità, ritenuta da alcuni mero indizio, mentre secondo altri solo una *notitia criminis*¹⁶.

Il nuovo codice di rito ha, quindi, dissipato ogni dubbio sulla natura probatoria della chiamata in correità, sebbene introducendo regole valutative più stringenti e, soprattutto, la necessità dei "riscontri esterni" nei termini descritti.

¹³ In tal senso v. Corte edu, 12 luglio 1988, *Schenk c. Svizzera*, § 46; Corte edu, [GC], 11 luglio 2006, *Jalloh c. Germania*, §§ 94-96; Corte edu, [GC], 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)*, § 83.

¹⁴ Così Corte edu, 25 ottobre 2022, *Xenofontos e altri c. Cipro*, §§ 76-78.

¹⁵ In tal senso v. Corte edu, 26 novembre 2024, *Souroullas Kay and Zannettos v. Cipro*, § 62 s.; Corte edu, 1° giugno 2023, *Erik Adamčo v. Slovacchia*, § 54 s.; Corte edu, 29 marzo 2016, *Pačić c. Croazia*, § 27; Corte edu, [GC], 13 settembre 2016, *Ibrahim c. Regno Unito*, §§ 250-251; Corte edu, [GC], 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, § 118.

¹⁶ Sul tema cfr., in particolare, BOSCHI 1989, 526; DI CHIARA 1987, 233; ID. 1989, 894 s.; FIANDACA 1986, 530 s.; MAGGIO 1998, 3480 s.; PANSINI 2015, 31 s.

Non trova, invece, una specifica disciplina legislativa nel tessuto codicistico il fenomeno, assai delicato ma molto comune, della ritrattazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie da parte del chiamante in correità, un tema che, però, ha suscitato l'attenzione della dottrina più attenta, nonché una particolare implementazione interpretativa ad opera della giurisprudenza. Si verifica non di rado, infatti, che, dopo l'acquisizione di tali dichiarazioni eteroaccusatorie, il dichiarante operi la ritrattazione delle precedenti accuse, ponendo il problema della rilevanza da attribuire alle originarie propalazioni e alla successiva ritrattazione processuale.

Per risolvere tale problematica occorre richiamare, in particolare, la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affrontato la questione specifica della valenza probatoria di una ritrattazione di cui sia accertata l'inattendibilità e l'incoerenza con gli altri dati processuali, soprattutto, relativi alla credibilità intrinseca del dichiarante.

In passato, la "costanza" della chiamata di correo era richiamata dalla Cassazione come requisito indefettibile di credibilità intrinseca¹⁷. Da tempo, però, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la chiamata di correo può conservare la sua credibilità anche se ritrattata, respingendo l'idea che la stessa, per essere attendibile, debba restare ferma ed irriterattabile per tutto l'arco del processo penale, nonché affidando al giudice il compito di stabilire se le successive modificazioni della narrazione dei fatti e dell'indicazione dei loro protagonisti siano state determinate da genuini ripensamenti e/o naturali evoluzioni rievocative, connessi ad approfondimenti mnemonici, oppure se esse siano state causate da sopravvenute offerte o minacce, ovvero ancora da mere nuove scelte strategiche personali.

Anzitutto, secondo i giudici di legittimità, la ritrattazione, in quanto tale, non costituisce *sic et simpliciter* elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante, ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "contro-dichiarazioni"¹⁸.

In sostanza, allorquando la chiamata di correo sia seguita da ritrattazione, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all'una e, poi, all'altra, al fine, soprattutto, di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla seconda dichiarazione (perché, ad esempio, potrebbe essere conseguenza diretta delle intimidazioni subite dal medesimo chiamante); solo all'esito di tale indagine, ove il contrasto permanga ed appaia insanabile, legittimamente il giudice del merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle contrastanti dichiarazioni¹⁹. Pertanto, una chiamata di correo, anche se ritrattata, può assumere efficacia probatoria piena ai fini dell'affermazione di colpevolezza per un determinato reato, ove il giudice, sulla base di un ragionamento logico ed adeguato che rispecchia la realtà processuale, si convinca di doverle attribuire valore decisivo²⁰.

Di contro, sempre in tema di chiamata in correità, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, non solo una ritrattazione inattendibile può non essere in grado di infirmare le precedenti asserzioni accusatorie²¹, ma, anzi, una ritrattazione inattendibile, o addirittura falsa, si traduce *tout court*, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie²².

¹⁷ Così Cass., sez. I, 25 giugno 1990, n. 13279, in *C.E.D. Cass.*, n. 185493. Sul punto v., inoltre, DEGANELLO 2005, 169, nt. 106.

¹⁸ Cass., sez. I, 20 giugno 2017, n. 41585, in *C.E.D. Cass.*, n. 271252; Cass., sez. VI, 31 gennaio 1996, n. 7627, *ivi*, n. 206583. In dottrina, sul punto v., in particolare, CAVALLI 2006, 117 s.

¹⁹ Cass., sez. I, 21 dicembre 1994, n. 1699, in *C.E.D. Cass.*, n. 201417. Al riguardo v., inoltre, FALDATI 2012, 86.

²⁰ Così Cass., sez. I, 5 novembre 1970, Salvatore, in *Giust. pen.*, 1971, II, 582. In ordine a tale profilo v., inoltre, DOSI 1974, 368.

²¹ Cass., sez. VI, 2 luglio 1990, n. 15413, in *C.E.D. Cass.*, n. 185822.

²² Così Cass., sez. I, 15 aprile 1991, n. 5536, in *C.E.D. Cass.*, n. 187596. Sul punto v., inoltre, APRILE 2006, 164.

In effetti, in via generale, appare più opportuno non riconoscere alla ritrattazione alcun automatico effetto pregiudizievole sulla chiamata di correo, lasciando al giudice di merito la possibilità non solo di mantenere inalterato il proprio giudizio in ordine a quest'ultima, ma persino di considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa²³. Invero, come si è detto, la valutazione degli elementi processuali di verifica esterni alla chiamata deve riguardare determinati elementi, certi anche se pochi, non congetturali, nonché di contenuto idoneo ad esplicitare la funzione di controllo dell'attendibilità della chiamata; pertanto, in tale prospettiva la chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata in qualche modo ritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante e attenta valutazione²⁴.

Ebbene, l'eventuale ritrattazione, che può verificarsi in ogni momento dell'iter processuale, non toglie al giudice il potere di mantenere immutato il valore attribuito alla chiamata in correità in termini decisivi e determinanti, condizionando semmai la vulnerabilità della sua efficacia ad un approfondimento valutativo proiettato sulle altre risultanze processuali e ad un'adeguata spiegazione della inattendibilità della narrazione.

Infatti, si tratta di una semplice dichiarazione contraria, proveniente dalla stessa fonte di accusa; di conseguenza, gli effetti della valutazione della ritrattazione consentono anche al giudice, qualora constati l'evidente mendacio o l'interesse a scagionare una o più persone accusate o, comunque, l'illogicità e incoerenza delle nuove asserzioni o di ogni altro profilo pertinente e sintomatico, di elevare la ritrattazione stessa a nuovo ulteriore elemento di accusa e a definitiva convalida del contenuto veritiero delle originarie e già controllate dichiarazioni del correo²⁵.

In sintesi, la chiamata in correità, seppure ritrattata in qualche modo e, quindi, "negata", può ugualmente rappresentare una legittima fonte di prova, ma resta pur sempre meritevole di corroborazione da parte di riscontri sia interni che esterni. Nondimeno, la stessa ritrattazione, se "maldestra" e, di conseguenza, *in re ipsa* inattendibile, potrebbe essere proprio l'elemento che attribuisce attendibilità alle originarie dichiarazioni rese, nel senso che si può riconoscere valore di riscontro anche ad una dichiarazione inattendibile di tal genere²⁶. Peraltro, qualora il chiamante in correità abbia assunto la veste di c.d. testimone assistito, il suo esame sarà sottoposto al regime delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. e, nello specifico, se la sua ritrattazione avviene in dibattimento e vi è una provata condotta illecita che lo spinge a deporre il falso o a non deporre affatto, si potrà procedere all'acquisizione *tout court* nel fascicolo dibattimentale, ai fini dell'utilizzazione, delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Pertanto, non solo la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni del chiamante in correità non è indefettibilmente idonea a svalutare le accuse anteriormente rese, non potendo attribuirsi a tale scelta processuale alcuna connotazione presuntiva che non sia superabile *aliunde*, grazie soprattutto ad un controllo incisivo del giudice, possibilmente esteso ai motivi della loro variazione, ma è, altresì, ben possibile che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduca, in quanto tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.

3. Le dichiarazioni del correo in sede di impugnazione straordinaria della decisione di condanna

Come si è detto, non si può dubitare che, nel sistema processuale penale, la chiamata in correità costituisca un elemento di prova sul quale il giudice possa fondare il proprio convincimento e la

²³ Cass., sez. VI, 16 maggio 1989, n. 14044, in C.E.D. Cass., n. 182316.

²⁴ Così Cass., sez. I, 23 gennaio 1991, n. 8756, in C.E.D. Cass., n. 188117. Al riguardo v., inoltre, TONINI, CONTI 2025, 312 s.; ZAVAGLIA 2007, 226 s.

²⁵ Cass., sez. II, 15 aprile 1985, n. 7866, in C.E.D. Cass., n. 170287. Sul tema v., inoltre, SANNA 2000, 273 s.

²⁶ Così Cass., sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6422, in C.E.D. Cass., n. 197857.

pronuncia di condanna, ma che la stessa sia utilizzabile soltanto quando ne sia pienamente accertata la credibilità e l'attendibilità, nonché qualora essa sia corroborata da riscontri esterni alla medesima.

Se, soprattutto nell'ambito della repressione giudiziaria della criminalità organizzata, fondamentale è il ruolo che tali dichiarazioni eteroaccusatorie possono assumere per l'emissione di decisioni di condanna da eseguire, una volta divenute irrevocabili, occorre parimenti indagare e approfondire, in una dimensione teleologica speculare di *favor innocentiae*, l'operatività concreta, ai fini della revisione del giudicato penale, delle dichiarazioni liberatorie del correo, nonché delle vere e proprie ritrattazioni rese dallo stesso.

Ebbene, nell'evoluzione dell'ordinamento processuale penale è possibile cogliere come le varie espressioni testuali del codice di rito impegnate a rappresentare il dato ontologico dell'ipotesi revocatoria connessa alla c.d. novità probatoria si siano progressivamente rarefatte, fino a confluire ed identificarsi nell'endiadi «nuove prove» ex art. 630 lett. c c.p.p. 1988: dalla locuzione «indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna» di cui all'art. 689 del codice di procedura penale del 1865, alla formula «fatti, o nuovi elementi di prova» dell'art. 538 n. 2 del codice di procedura penale del 1913 e della stesura originaria dell'art. 554 n. 3 del codice di rito del 1930, sino a giungere alla sola indicazione «nuovi elementi di prova» della novella legislativa del 1965, ed infine alla formulazione attuale – ancora differente – della disposizione definitiva *de qua*, ove «l'assestamento morfologico dei concetti ha esaurito il suo percorso»²⁷.

Dunque, attualmente, il dato codicistico offre un'espressione linguistica essenziale ed immediata, ma l'apparente semplicità lessicale dischiude, in realtà, rilevanti questioni interpretative in ordine all'esatta individuazione del significato e della portata operativa della stessa²⁸.

Per sottolineare la notevole insidiosità del terreno ermeneutico delimitato dalla lettera legislativa è sufficiente rammentare come sia la Relazione al Progetto preliminare del 1988, sia quella al Progetto preliminare del 1978 (dove il mutamento terminologico a favore dell'espressione «nuove prove» era già stato previsto nell'art. 594 n. 3)²⁹, tacciano completamente sul senso da attribuire alla locuzione normativa. Parimenti eloquente è, del resto, il fatto che il legislatore del 1988 abbia «sapientemente» eluso le corali e precise richieste – avanzate anche nel parere della Corte di cassazione³⁰ – di chiarire se l'innovazione letterale nella formulazione codicistica comporti anche una valenza semantica differente rispetto al passato.

Con riguardo al corretto inquadramento concettuale del termine «prove», contenuto nell'art. 630 lett. c c.p.p., si può osservare, preliminarmente, che l'uso di tale espressione linguistica intende, anzitutto, evidenziare «l'esigenza di non tipicizzare troppo la natura degli elementi che possono essere forniti nella richiesta», rimandando la scelta del mezzo tecnico attraverso il quale introdurre il *novum* nel processo «ad un momento successivo nel contesto costruttivo della dialettica processuale»³¹. Rispetto alla dizione prevista nel codice di rito abrogato, l'attuale espressione – senz'altro più generica – mira, infatti, ad evitare di prendere una posizione rigida e netta sul meccanismo euristico-dimostrativo attraverso il quale le nuove allegazioni sono in grado di minare la tenuta del materiale probatorio fondante la sentenza irrevocabile di condanna e così rimettere in discussione la certezza giuridica cristallizzata nel giudicato.

Invero, sul significato proprio della locuzione in esame, che sostanzia il connotato ontologico fondamentale del caso di revisione previsto dall'art. 630 lett. c c.p.p., sono emersi, in dottrina e nella giurisprudenza, orientamenti diversi e contrastanti, da imputarsi anche alla fatale sovrapp-

²⁷ JANNELLI 1991a, 352. Sul punto v., inoltre, ALESSANDRUCCI 2008, 3178.

²⁸ In ordine al profilo semantico del concetto di prova v., in particolare, BENTHAM 1825, 8 s.; BONNIER 1843, 3 s.; CORDERO 2006, 572 s.; DE LALLA 1973, 3 s.; DE LUCA 1965, 35 s.; FERRARI 1927, 7 s.; FLORIAN 1921, 6 s.; GIULIANI 1961, *passim*; MITTERMAIER 1858, 8 s.; UBERTIS 1995a, 297 s.; ID. 1979, 52 s.; ID. 1995b, 4 s.

²⁹ Sul punto v. CONSO, GREVI, NEPI MODONA 1989, 1343.

³⁰ *Parere della Corte di cassazione sull'art. 622 lett. c) Prog. prel. del codice*, in CONSO, GREVI, NEPI MODONA 1989, 1358.

³¹ JANNELLI 1991b, 366.

posizione concettuale delle nozioni di “prova” ed “elemento di prova”; di conseguenza, di fronte al laconico dato testuale, oggi come allora, non è possibile sottrarsi dal tentare di intraprendere «una approfondita ed esauriente indagine diretta a precisarne con esattezza il significato ed il valore»³².

Secondo una posizione ermeneutica, l'introduzione nell'attuale tessuto codicistico dell'espressione linguistica «nuove prove» – rispetto a «nuovi elementi di prova» – è tesa a limitare la rilevanza, ai fini della revisione, ai soli “mezzi di prova” mai assunti; di conseguenza, in base a tale accezione, dovrebbero considerarsi “nuovi” quegli strumenti processuali di verifica del tema di prova che non siano stati già utilizzati nel *cursus* del processo penale “ordinario”. Tale orientamento fu, peraltro, già formulato in seguito alla modifica dell'art. 554 n. 3 c.p.p. 1930 per opera della legge n. 481 del 1965, quando dall'omologa fattispecie revocatoria fu eliminato il riferimento esplicito ai «fatti» e si conservò esclusivamente l'espressione «nuovi elementi di prova»³³.

In senso contrario, si è eccepito come l'idea di identificare le «prove», cui fa riferimento l'art. 630 lett. c c.p.p., nel mezzo tecnico di verifica del tema di prova, oltre a non palesare un sicuro riscontro testuale, non abbia un saldo fondamento logico-giuridico. Invero, si fa osservare che se la novità rilevante in via straordinaria ricadesse effettivamente sui mezzi di prova, sarebbe ammissibile poi ritenere che, qualora non sia riuscita la dimostrazione di un fatto attraverso, ad esempio, una testimonianza, tale accertamento, in sede di revisione, possa essere surrogato da un documento, mai acquisito, il quale rechi contributi comunque già emersi ed esaminati nel precedente giudizio mediante la predetta prova orale. Si obietta, quindi, che procedendo in tale direzione, ossia misurando la “novità” semplicemente con gli strumenti formali di verifica adottati nelle fasi ordinarie del processo, sarebbe fatalmente agevole «trasformare la revisione in una quarta istanza»³⁴.

D'altro canto, occorre essere bene attenti ad evitare che una troppo generica quanto superficiale svalutazione del “mezzo di prova” come centro d'imputazione della “novità” ex art. 630 lett. c c.p.p. possa condurre a confondere, in un'assurda commistione, il “congegno tecnico” e l’“oggetto materiale” di cognizione giudiziale o, peggio ancora, ad escludere *tout court* il connotato del *novum* con riguardo all'eventuale coincidenza con un tema di prova già preso in esame nei precedenti gradi di giudizio.

Posto che il mezzo di prova è lo strumento di cui ci si serve per ottenere la dimostrazione dell'enunciato fattuale integrativo del *thema probandum*, il requisito della “novità”, così come l'oggetto della conoscenza del giudice della revisione, non può che riguardare direttamente gli elementi dimostrativi addotti, prescindendo dal loro veicolo tecnico-formale. Invero, due mezzi di prova, pur rivelandosi apparentemente strumentali a veicolare il medesimo dato descrittivo, possono concretamente manifestare una differente valenza dimostrativa in ordine alla conoscenza del fatto: in altri termini, «il momento contenutistico assume rilievo assolutamente decisivo, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, a prescindere dalle tipologie conformative della conoscenza del fatto»³⁵. Inoltre, in ultima analisi, oltre a dover mettere nel giusto rilievo come la ricostruzione – immediata o indiretta³⁶ – di tutti i fatti compresi nell'imputazione dia corpo ad un *thema probandum* dalle più ampie dimensioni e sfaccettature, occorre sottolineare che la novità del tema di prova costituisce comunque «elemento del tutto estraneo all'istituto della revisione penale, posto che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove prove»³⁷.

Al di là del mero dato letterale³⁸, non sembra, però, sussistere alcuna fondata ragione logico-giuridica neanche per potere intendere il termine «prove» contenuto nell'art. 630 lett. c c.p.p. nel

³² FOSCHINI 1948, 56.

³³ In tal senso cfr. LEONE 1961, 267; CERVADORO 1987, 1513.

³⁴ SCALFATI 1995, 209.

³⁵ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, in «Foro it.», II, 2002, 461.

³⁶ Sul punto v., in particolare, GALATI, ZAPPALÀ 2011, 331.

³⁷ Cass., sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 1811, in C.E.D. Cass., n. 223333. Al riguardo v., inoltre, Cass., sez. VI, 30 ottobre 2006, n. 40685, in C.E.D. Cass., n. 235437.

³⁸ Sul punto cfr., segnatamente, JANNELLI 2005, 708.

senso di “risultati” di attività istruttoria. Non è, infatti, difficile notare che il termine adoperato nel dato codicistico non va inteso ed interpretato nella maniera più rigorosa con la quale si indica la proposizione fattuale esito del meccanismo valutativo degli elementi probatori, né tanto meno nell’accezione ancor più compiuta di “conclusione probatoria”, come epilogo conoscitivo della ricostruzione giudiziale del fatto³⁹. Invero, posto che l’art. 630 lett. c c.p.p. è da tenere presente, anzitutto, nella fase preliminare, caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia autentica attività probatoria, ciò «determina l’impossibilità di riferire il vocabolo ad un fenomeno che interviene propriamente solo durante il giudizio di merito»⁴⁰. È ovvio, infatti, che nella fase procedimentale in cui si presenta la domanda di revisione per «nuove prove» non vi siano, in realtà, ancora vere e proprie “prove”, sia perché queste vanno – di regola – formate in contraddittorio nella successiva fase di merito del processo di revisione, sia perché si è comunque in un momento, geneticamente interlocutorio, nel quale ci si limita ad indicare solo degli elementi probatori da acquisire, “rielaborare” ed apprezzare appieno nell’eventuale giudizio.

Ciò nonostante, un orientamento giurisprudenziale ha voluto sottolineare la diversa espressione usata dall’art. 630 lett. c c.p.p. – «nuove prove» – rispetto a «nuovi elementi di prova» di cui alla corrispondente norma del codice di rito del 1930 (art. 554 n. 3), al fine di farne discendere che per l’ammissibilità della revisione occorra fare riferimento ad un apparato fattuale e concettuale esaustivo⁴¹.

Secondo tale impostazione, ai sensi dell’art. 630 lett. c c.p.p., gli elementi che consentono l’esperimento della revisione devono rientrare nella categoria delle “prove”, e non tanto in quella degli “elementi di prova”, nel senso che il dato fattuale richiamato nell’impugnazione *post rem iudicatam*, una volta introdotto nel giudizio straordinario, dovrà *sic et simpliciter* – senza ulteriori condizionamenti – essere utilizzato in funzione del risultato conclusivo del procedimento decisorio.

In tale prospettiva, con riferimento alle singole fattispecie di “novità probatoria”, proprio *in subiecta materia* si è ritenuto che non assumano il rango di «nuove prove», ai fini dell’impugnazione straordinaria, le dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni dettate dall’art. 192 comma 3 c.p.p., il quale attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità⁴².

Pertanto, secondo tale orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 630 lett. c c.p.p., gli strumenti cognitivi in base ai quali si può pervenire ad un giudizio di revisione della sentenza di condanna irrevocabile devono rientrare nella categoria delle “prove”, quali risultati di attività istruttoria, e non tanto in quella degli elementi probatori. In particolare, in diverse sentenze, viene parimenti ad emergere la tendenza interpretativa secondo cui sarebbe comunque impedito al giudice della revisione di riconsiderare il passaggio logico, effettuato dal primo giudice, fra elemento e risultato di prova con riferimento ai fatti che furono già alla base del processo ordinario, in quanto le nuove risultanze probatorie finirebbero per riguardare una questione già fatta oggetto di considerazione nel precedente giudizio⁴³.

³⁹ Sull’argomento cfr. UBERTIS 1991, 2.

⁴⁰ SCALFATI 1995, 211.

⁴¹ Così Cass., sez. I, 1° marzo 2002, n. 14216, in *C.E.D. Cass.*, n. 221851; in senso analogo Cass., sez. I, 6 aprile 1994, n. 6214, in «*Cass. pen.*», 1996, 261.

⁴² Cass., sez. VI, 20 settembre 2021, n. 36804, in *C.E.D. Cass.*, n. 281992; Cass., sez. II, 20 gennaio 2015, n. 4150, *ivi*, n. 263417; Cass., sez. I, 10 marzo 2004, n. 15059, in *C.E.D. Cass.*, n. 228899; Cass., sez. II, 28 ottobre 2003, n. 47831, in «*Cass. pen.*», 2005, 908; Cass., sez. I, 1° marzo 2002, n. 14216, *cit.*; Cass., sez. VI, 1° dicembre 1999, n. 2943, in «*Riv. pen.*», 2001, 421; Cass., sez. I, 2 maggio 1996, n. 2927, in *C.E.D. Cass.*, n. 205135; Cass., sez. I, 8 aprile 1994, n. 1590, *ivi*, n. 197680.

⁴³ In tal senso cfr. Cass., sez. I, 8 maggio 1996, n. 3086, in «*Arch. nuova proc. pen.*», 1996, 933; Cass., sez. VI, 27 maggio 1995, n. 1760, in *C.E.D. Cass.*, n. 201832; Cass., sez. I, 6 ottobre 1993, n. 3924, *ivi*, n. 195592.

Tale articolata posizione giurisprudenziale si rivela, però, eccessivamente restrittiva e rischia di frustrare, se non di annichilire, le esigenze euristiche poste a fondamento della revisione.

Nell'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett. c c.p.p. il termine «prove» non fa riferimento al mero strumento-fonte, né tanto meno indica i risultati probatori da sottoporre ad immediata valutazione giudiziale; nonostante l'uso di una nomenclatura tipica, tale locuzione deve essere riferita agli «elementi di prova». Sotto questo profilo, l'espressione linguistica del codice di procedura penale del 1930 era, quindi, più precisa di quella attuale. Pertanto, il connotato di «novità», previsto dall'art. 630 lett. c c.p.p., interessa gli «elementi di prova», ossia quei dati potenzialmente dimostrativi di un fatto in grado, se accertato, di infrangere il giudicato⁴⁴.

In tal senso, già in passato, l'interpretazione dell'espressione linguistica «prove», prevista dall'art. 630 lett. c c.p.p., nel senso di «elementi di prova», ha ricevuto l'autorevole avallo anche dalle Sezioni Unite⁴⁵, le quali – oltre a definire l'attributo di qualificazione della prova, ossia il requisito della «novità» – hanno precisato il sostrato ontologico della fattispecie revocatoria in esame, identificandolo, in generale, in quel «dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale».

La conferma di tale linea interpretativa si rinviene, proprio secondo le Sezioni Unite, sia nella specifica soppressione del potere d'acquisizione dei «nuovi elementi di prova» da parte del giudice dell'esecuzione⁴⁶ – prevista dal codice di rito abrogato (art. 557 comma 3) «in un contesto normativo certamente meno informato al principio del *favor revisionis*» – sia nell'«imprescindibile necessità di utilizzare, soprattutto in caso di prove *noviter productae*, appunto, le indagini difensive»⁴⁷. Sul punto è, del resto, chiaro il tenore letterale dell'art. 327-bis commi 1 e 2 c.p.p., laddove – senza soluzione di continuità con la disciplina di cui all'art. 38 comma 2-bis disp. att. c.p.p.⁴⁸ – stabilisce che il difensore può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare «elementi di prova» a favore del proprio assistito, e ciò anche «per promuovere il giudizio di revisione»⁴⁹. D'altronde, il giudizio di revisione rappresenta, forse, il «momento di massima esplicazione del contributo conoscitivo delle indagini difensive», le quali, se espletate con correttezza e professionalità, laddove il caso sia effettivamente meritevole di rivisitazione, possono risultare davvero determinanti⁵⁰.

Dunque, al fine di potere esperire l'impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 630 lett. c c.p.p., sono sufficienti nuovi elementi di prova, i quali vanno poi trasformati in «prove» nel giudizio rescissorio. Di conseguenza, dato che ciò che l'istanza di revisione tende a promuovere è proprio una rivalutazione del complessivo materiale probatorio del procedimento ordinario, è agevole ritenere che possano rappresentare «prova nuova», non solo le dichiarazioni liberatorie del correo, ma anche gli elementi idonei a minare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva, intrinseca ed estrinseca, del chiamante in correità ex art. 192 comma 3 c.p.p., così come pure – più in generale – gli elementi suscettibili di fare vacillare il quadro indiziario posto a fondamento del giudizio di condanna, incrinando la prova critica nei suoi caratteri di gravità, precisione e concordanza⁵¹. Del resto, di recente, i giudici di legittimità hanno affermato che è ammissibile l'istanza di revisione conseguente ad una nuova prova che mette in discussione l'attendibilità di una chiamata di correo, quando si contesta la reale esistenza di un fatto storico che ha rappresentato il riscontro esterno alle dichiarazioni del chiamante⁵².

⁴⁴ Cass., sez. VI, 13 febbraio 1998, 509, in C.E.D. Cass., n. 211059; Cass., sez. V, 22 aprile 1997, n. 1976, in «Cass. pen.», 1998, 901.

⁴⁵ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit.

⁴⁶ Sul punto cfr. Cass., sez. I, 21 marzo 2024, n. 22615, in C.E.D. Cass., n. 286591.

⁴⁷ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit. Al riguardo v., in particolare, IMPOSIMATO 2009, 86.

⁴⁸ Sul punto v. ASTARITA 2005, 1368; FIORIO 2008, 237.

⁴⁹ Così DI SALVO 2002, 159; SCALFATI 2002, 495.

⁵⁰ STEFANI 2011, 562.

⁵¹ Così MARCHETTI 2009, 962.

⁵² Cass., sez. V, 20 settembre 2018, n. 53236, in C.E.D. Cass., n. 274185.

È da respingersi, pertanto, la linea interpretativa secondo cui il giudizio di revisione può essere richiesto esclusivamente sulla base di dati che rientrano nella categoria della “prova piena”, escludendo così gli “elementi probatori”, che necessitano del sostegno di altri elementi che ne confermino l’attendibilità. In materia di revisione del giudicato, «è un determinato fatto che occorre dimostrare attraverso elementi di prova, derivanti da fonti di prova, così da consentire di verificare la capacità di resistenza degli accertamenti compiuti con la sentenza irrevocabile»⁵³.

Se, in generale, il centro d’imputazione della novità concerne direttamente i fatti che s’intendono adoperare nella rappresentazione probatoria durante la fase del giudizio, tale rilevante connotato logico-temporale può, però, riguardare benissimo anche quei dati capaci di incrinare una precedente inferenza probatoria. Ciò che è necessario e sufficiente, ai fini dell’esperibilità della revisione, è che, comunque, nel prisma dei meccanismi e delle valutazioni necessari all’accertamento probatorio sussista ed agisca un *quid novi*, diverso ed ulteriore rispetto alla precedente attività cognitiva del giudice.

Per identificare le «prove» idonee ad instaurare il giudizio di revisione, diviene, allora, provvido il richiamo – operato sempre dalle stesse Sezioni Unite – al concetto di “sequenza probatoria”, concepita come «l’insieme delle componenti, analizzate nella prospettiva della “staticità” che, nella loro successione, intervengono a costituire il fenomeno probatorio»⁵⁴. La prova non può, invero, essere intesa alla stregua di un mero *fatto*, esterno ed indipendente da qualsiasi attività intellettuale di elaborazione; sembra più consono rappresentarla come un *ragionamento*, che comprende un’articolata gamma d’operazioni dell’intelletto nella ricerca e nella comunicazione della verità, attraverso cui il giudice perviene a desumere, dagli elementi di prova acquisiti, la dimostrazione degli enunciati fattuali integranti il *thema probandum* (risultato di prova).

Ebbene, ciò che consente di riconnettere l’elemento di prova al risultato probatorio è il complesso dei criteri d’inferenza che stanno alla base di ogni ragionamento⁵⁵. Pertanto, nel procedimento probatorio, elementi di prova e regole d’inferenza paiono inscindibilmente connessi in un’unica realtà gnoseologica: proprio sulla base dell’interazione tra elementi di prova (che rappresentano il contenuto informativo scaturente dalla fonte di prova e veicolato dal mezzo di prova) e regole d’inferenza (leggi scientifiche o statistiche, massime di esperienza, o addirittura semplici generalizzazioni) si svolge il procedimento intellettuale di conoscenza, il cui esito consentirà di affermare se un determinato enunciato fattuale sia *vero* oppure *falso*. Di conseguenza, la “novità” della regola d’inferenza applicata, come parte di un tutto su cui è destinata a fondarsi la conoscenza del fatto oggetto di dimostrazione processuale, non può che riverberarsi necessariamente sull’intera allegazione probatoria indirizzata a vincere la forza di resistenza del giudicato penale.

In tale prospettiva, sotto il profilo oggettivo, il concetto di “prova nuova” assume contenuto assai eterogeneo, che sfugge ad ogni sforzo di ferrea tipizzazione, ben potendo consistere in qualunque elemento cognitivo potenzialmente idoneo ad incidere sulla tenuta del pregresso convincimento giudiziale, cristallizzato nella sentenza irrevocabile.

In presenza di questo *novum*, non vi è ostacolo alcuno ad un’eventuale opera di riconsiderazione critica di una pregressa relazione inferenziale fra elemento e risultato di prova, in modo tale da condurre a rimettere in discussione la certezza formulata nella sentenza irrevocabile. Invero, in questo caso non si può affermare che si stia violando il divieto di riesame previsto dall’art. 637 del codice di rito. Tale disposizione, infatti, adopera, non a caso, un’espressione generica, quasi laconica, com’è appunto la locuzione “prove”, la quale consente che abbiano ingresso nella fase di verifica straordinaria della pronuncia penale anche elementi – purché ovviamente nuovi – in grado di intaccare e compromettere la correttezza dell’inferenza operata dal primo giudice: «in ciò, non vi è un mero riesame, cioè una diversa valutazione delle prove del primo giudizio,

⁵³ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit.

⁵⁴ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit.

⁵⁵ Al riguardo, segnatamente, UBERTIS 1997, 56.

come sarebbe se non vi fosse alcunché di nuovo»⁵⁶. Dunque, nella sua genericità, l'art. 637 comma 3 c.p.p. consente di includere anche dati che incrinino una precedente inferenza compiuta dall'organo giudicante nell'ambito del processo di cognizione ordinaria.

In tal senso, accogliendo l'essenza stessa di tale prospettiva epistemologica (che, peraltro, da ultimo, è stata recepita anche in materia di nuove prove scientifiche nel giudizio di revisione⁵⁷), non hanno alcuna ragione d'essere quelle posizioni giurisprudenziali che vengono ad escludere – meramente sul piano della loro astratta struttura tipologica – l'idoneità dimostrativa, per l'esplorabilità della revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c c.p.p., alla dichiarazione liberatoria di un coimputato, oppure alla ritrattazione del correo (come, peraltro, pure del testimone o del collaboratore di giustizia), il quale, dopo avere reso dichiarazioni eteroaccusatorie, ne modifichi il contenuto o la portata ed escluda così la responsabilità del soggetto condannato con sentenza irrevocabile. Sul piano logico, si deve, infatti, ritenere astrattamente possibile un'impugnazione straordinaria per «nuove prove» anche in tali ipotesi, giacché costituiscono «tutte fonti legittime dimostrative di nuovi fatti»⁵⁸, essendo la prova di un fatto secondario pur sempre un *novum* in grado di potere intaccare la precedente valutazione probatoria, senza risolversi in un mero riesame. In tal senso, anche in giurisprudenza, sostenendo che la valutazione della prova «è un fatto unitario, che risente di ogni elemento oggettivamente pertinente al tema di accusa», si è affermato che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, pur se assoggettata alla speciale regola di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., può determinare – considerata unitamente alle prove poste a fondamento del giudicato di condanna – una decisiva incrinatura del quadro probatorio complessivo e portare all'assoluzione del condannato a seguito del giudizio di revisione⁵⁹.

Concludendo, sarà, invece, il profilo della concreta inefficienza dimostrativa a potere condurre legittimamente ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria nelle citate ipotesi, qualora esse non risultino affidabili, conferenti e persuasive. In altri termini, come sostengono le richiamate Sezioni Unite⁶⁰, ai sensi dell'art. 630 lett. c c.p.p., si deve allegare un dato che, introdotto nel procedimento, «può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale», essendo sufficienti nuovi elementi di prova che vanno poi trasformati in prove nel giudizio di revisione; di conseguenza, questi dati potenzialmente dimostrativi di un fatto in grado, se accertato, di infrangere il giudicato, possono consistere anche in dichiarazioni liberatorie del correo, nonché in ritrattazioni, destinate ad essere rigorosamente vagliate, sotto il profilo dell'attendibilità, in sede rescissoria. La rivalutazione critica della sentenza irrevocabile di condanna può, infatti, giustificarsi anche mediante una ricostruzione degli accadimenti che prenda le mosse direttamente da siffatti nuovi elementi cognitivi.

Peraltro, i giudici di legittimità, più in generale, hanno riconosciuto *expressis verbis* che non può essere pronunciata l'inammissibilità di una richiesta di revisione per «prove nuove», solo sulla base dell'assunto che le dichiarazioni addotte, pur avendo ad oggetto circostanze significative ai fini dell'affermazione di responsabilità, devono ancora essere sottoposte all'ordinario vaglio di credibilità e alla necessaria verifica con opportuni elementi di riscontro in autonomo procedimento penale⁶¹.

⁵⁶ D'ORAZI 2003, 443. In ordine alla procedura della revisione v., in particolare, ASTARITA 2005, 1373 s.; BELLANTONI 2000, 82 s.; CALLARI 2012, 401 s.; DEAN 2008, 89, nt. 59; LONATI 2003, 229; MARCHETTI 2009, 972 s.; SPAGNOLO 2000, 874 s.

⁵⁷ Sul tema v., in particolare, APRILE 2011, 1187 s.; CALLARI 2016, 497 s.; CANZIO 2008, 495 s.; ID. 2009, 286 s.; CONTI 2010b, 173 s.; EAD. 2010a, 1204 s.; FAMIGLIETTI 2011, 134; FELICIONI 2016, 33 s.; FIANDACA 2005, 7 s.; PAZIENZA 2018, 554 s.; VENTURA 2010, 170 s.

⁵⁸ JANNELLI 2005, 709.

⁵⁹ Cass., sez. VI, 13 gennaio 2010, n. 13474, in C.E.D. Cass., n. 247021.

⁶⁰ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit.

⁶¹ Cass., sez. I, 9 giugno 2009, n. 26476, in C.E.D. Cass., n. 244036. Al riguardo v., inoltre, CALLARI 2012, 164 s.; DELL'ANNO 2003, 856.

4. La ritrattazione del correo e il giudizio di revisione

Nel corso del tempo, i giudici di legittimità hanno specificatamente affermato, in diverse pronunce, che, con particolare riguardo ai casi di ritrattazione o, comunque, di modifica delle dichiarazioni già rese dal correo (come, peraltro, pure da un testimone) ed utilizzate nel giudizio conclusosi con la condanna, la revisione debba essere introdotta solo dopo l'accertamento definitivo del reato condizionante ed ai sensi dell'ipotesi revocatoria di cui all'art. 630 lett. d c.p.p.⁶². In altri termini, secondo tale orientamento giurisprudenziale, sarebbe inammissibile l'istanza di revisione avanzata sotto il profilo dell'esigenza di riesaminare il contenuto della chiamata in correità sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna dell'imputato, qualora la falsità delle dichiarazioni accusatorie non risulti già precedentemente accertata con sentenza irrevocabile⁶³.

Più in generale, si è sostenuto che, in tema di revisione, la sola indicazione di una nuova posizione – assunta come rilevante – da parte di una persona che aveva già reso delle dichiarazioni, utilizzate per la pregressa affermazione della responsabilità e poi ritrattate, impone al giudice di stabilire, in primo luogo, se l'elemento così prospettato sia sussumibile o meno nella previsione della lett. d dell'art. 630 c.p.p., relativa al caso di condanna pronunciata a causa di falsità. Ne consegue che, solo se il reato in cui si concreta tale falsità sia estinto per qualsiasi causa, oppure se per caso le stesse dichiarazioni, pur presentandosi come non vere, non costituiscano né mendacio né calunnia, sarebbe demandato direttamente al giudice della revisione ogni accertamento relativo, superandosi la necessità del preventivo giudicato⁶⁴. In altri termini, secondo tale indirizzo ermeneutico nell'ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, non spetta al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia, quando questa può essere ancora oggetto di verifica *pleno iure* in esito ad autonomo processo⁶⁵.

Anche nell'ambito dell'esperienza giuridica del codice di rito del 1930, si riteneva che, nel caso di condanna, determinata da una chiamata di correità, la ritrattazione di per sé non può essere considerata come nuovo elemento di prova ai fini della revisione, posto che soltanto una condanna definitiva per il reato di calunnia, ponendosi in contrasto con la condanna di colui che fu chiamato in correità, può dare luogo, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, alla revisione della sentenza⁶⁶.

Tale indirizzo giurisprudenziale svela chiaramente «una tendenza improntata a valori funzionali a restringere lo spazio operativo proprio della revisione, per vincolarla alla funzione della restaurazione dell'armonia dei giudicati»⁶⁷. Ciò, tuttavia, non solo è inaccettabile perché sacrificata, senza alcuna ragione credibile, un'esigenza d'immediata giustizia ad uno sterile formalismo giuridico che non ha niente a che fare con il valore fondamentale della salvaguardia della certezza del diritto, ma non pare neanche plausibile per una serie di argomenti logico-giuridici.

Anzitutto, questa posizione interpretativa condurrebbe al paradosso per cui nuove prove non rappresentanti reati potrebbero essere fatte valere immediatamente, mentre nelle ipotesi – ben più gravi – di nuovi dati storici che possano integrare crimini e condurre così a condanne si dovrebbero attendere gli esiti del processo nel quale si accerta il reato⁶⁸.

⁶² Cass., sez. I, 17 febbraio 1998, n. 968, in C.E.D. Cass., n. 210018; Cass., sez. I, 31 marzo 1993, n. 1368, *ivi*, n. 193978; Cass., sez. I, 30 settembre 1991, n. 3442, in «Cass. pen.», 1993, 398.

⁶³ Cass., sez. VI, 30 luglio 1997, n. 2345, in C.E.D. Cass., n. 208552.

⁶⁴ Cass., sez. V, 14 luglio 1993, n. 8237, in C.E.D. Cass., n. 196153.

⁶⁵ Cass., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5122, in C.E.D. Cass., n. 258834; conf. Cass., sez. IV, 14 ottobre 2020, n. 29952, in C.E.D. Cass., n. 279714.

⁶⁶ Cass., sez. II, 25 maggio 1984, n. 2111, in C.E.D. Cass., n. 165336; Cass., sez. V, 5 agosto 1975, *ivi*, n. 130701.

⁶⁷ JANNELLI 2005, 708.

⁶⁸ Così D'ORAZI 2003, 445.

In secondo luogo, in dottrina si è eccepito il profilo dell'irragionevolezza della disparità di trattamento dei diversi condannati, con riguardo al meccanismo della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 635 c.p.p., che una simile soluzione determinerebbe. Al riguardo, invero, si è notato che escludere l'ammissibilità della revisione per le ipotesi predette non consente di potere beneficiare del meccanismo sospensivo, atteso che una decisione in tal senso può, presumibilmente, intervenire solo dopo la positiva delibazione preliminare; seguendo il suddetto orientamento, difatti, «la valutazione sul merito viene ostacolata da parametri formali non codificati, cosicché la preclusione ad adottare l'art. 635 c.p.p. ha effetto automatico»⁶⁹.

Infine, tale orientamento giurisprudenziale, non solo mal si concilia con la nuova disciplina codicistica della pregiudizialità, improntata ad una chiara volontà di dare massima autonomia ai poteri valutativi e decisionali del giudice penale, ma soprattutto porterebbe a ridurre drasticamente la portata normativa dell'art. 630 lett. c del codice di rito.

In tal senso, più in generale, si sostiene che, «a ben vedere, la soluzione prescelta dalla giurisprudenza finisce per contrastare fin troppo platealmente con la *ratio* di garanzia propria della revisione, tanto da arbitrariamente amputare il contenuto precettivo dei casi di revisione, restringendo, senza alcuna giustificazione, drasticamente il contenuto dell'art. 630 lett. c c.p.p., per far confluire la parte così espulsa dalla norma nelle disposizioni di cui alle lett. a e d dello stesso articolo»⁷⁰.

Sia pure in via soltanto incidentale, in passato, già le Sezioni Unite⁷¹ hanno cercato di correggere tale orientamento giurisprudenziale, sostenendo che, ai fini dell'impugnazione straordinaria, occorre distinguere se la «prova nuova», addotta nell'istanza di revisione, sia rivolta a «contrastare direttamente l'accusa» accolta nella condanna irrevocabile, «negando i medesimi fatti che essa afferma», ovvero se sia «intesa a negarla solo indirettamente mediante l'affermazione di un fatto con essa incompatibile». Si ritiene, infatti, che, mentre nella prima ipotesi è possibile agire contro il giudicato ricorrendo alla previsione revocatoria di cui all'art. 630 lett. c c.p.p., nella seconda situazione, invece, il giudizio di revisione andrà introdotto, secondo la fattispecie concreta, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 630 lett. a o d del codice di rito. Tale distinzione concettuale non fa altro che riprendere una soluzione interpretativa, già tratteggiata in precedenza⁷², secondo cui è possibile promuovere la revisione ex art. 630 lett. c c.p.p. – anziché dovere ricorrere all'ipotesi di conflitto teorico dei giudicati, prevista dalla lettera a del medesimo articolo – quando i nuovi dati storici dedotti, oltre a sostenere un'ipotesi d'accusa alternativa, siano anche indipendentemente idonei ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza definitiva impugnata.

In realtà, tale posizione generale assunta dalle Sezioni Unite – seppur di gran lunga apprezzabile nel tentativo di correggere un orientamento giurisprudenziale eccessivamente restrittivo – non coglie la circostanza ermeneutica specifica e immediata per cui non sussistono rilevanti ostacoli normativi o logici ad includere *tout court* nel concetto di «nuove prove» ex art. 630 lett. c c.p.p. le ipotesi in cui il risultato dimostrativo sia costituito semplicemente dalla responsabilità penale di un terzo in ordine al fatto per il quale l'istante è stato condannato, oppure da un fatto di reato, causa efficiente della sentenza di condanna. Al fine dell'impugnazione straordinaria, infatti, non è per nulla necessario che tali situazioni divengano l'oggetto di un giudicato penale da contrapporre, alla stregua dell'art. 630 lett. a o d c.p.p., a quello di cui si chiede la revisione, in quanto l'indagine sul fatto costitutivo del reato, in sede di revisione, non è tesa all'accertamento della responsabilità penale di un soggetto distinto, bensì dell'innocenza del già condannato, di modo che il giudizio «non muta certo di natura e funzione, ove sia potenzialmente possibile o meno la declaratoria di responsabilità in ordine al reato configurato»⁷³.

⁶⁹ SCALFATI 1995, 230. Sul tema v., inoltre, CASSIBBA 2000, 608; DEAN 1999, 103; SCALFATI 1997, 52.

⁷⁰ JANNELLI 2005, 709.

⁷¹ Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624, cit.

⁷² Cass., sez. V, 27 novembre 1995, n. 12446, in *C.E.D. Cass.*, n. 203525; così pure, da ultimo, Cass., sez. V, 25 marzo 2010, n. 16588, in *C.E.D. Cass.*, n. 246958.

⁷³ JANNELLI 2005, 710.

In via generale, l'art. 630 lett. c c.p.p. contiene un generico riferimento ad una “prova nuova”, ed è palese come tale contenuta tipizzazione renda possibile la presentazione di qualsiasi dato in grado di dimostrare in giudizio la doverosità di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p. Codesta circostanza conduce facilmente a ritenere che, nei casi in cui il legislatore non prevedesse alcunché in tema di inconciliabilità logica tra giudicati e di condanna irrevocabile inquinata dalla commissione di un reato condizionante, l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 630 c.p.p. sarebbe in grado – ove, in concreto, possibile – di assorbire sotto la propria sfera applicativa anche simili situazioni specifiche.

Invero, i casi di revisione previsti dalle lettere *a* e *d* dell'art. 630 c.p.p. possiedono dei connotati specializzanti, che le differenziano rispetto all'ipotesi generale basata sulle «nuove prove» di cui alla lett. c del medesimo articolo, comportando al contempo possibili fenomeni di “sovrapposizione” laddove un determinato motivo, in base al quale si intende chiedere la revisione, sia sussumibile astrattamente in più ipotesi tipiche. Ciò non significa, però, che vengano a configurarsi problemi di “cumulabilità” tra le ipotesi di revisione, determinanti la tacita abrogazione di ogni altro caso di revoca del giudicato penale diverso dalla “prova nuova”. Un simile rischio è facilmente escluso se soltanto si considera che, storicamente, il legislatore non ha introdotto simili fattispecie maggiormente specifiche al fine di restringere l'ambito di operatività della più generica ipotesi basata sulla novità probatoria⁷⁴, bensì ha codificato quest'ultimo caso per estendere la portata applicativa dell'impugnazione straordinaria mediante una sorta di clausola generale di sicurezza del sistema; di conseguenza, quando si è al di fuori delle ipotesi specifiche di revisione contemplate dalle lett. *a* e *d* dell'art. 630 c.p.p., non vi possono essere impedimenti a ricorrere, in via residuale e sussistendone i presupposti concreti, al caso della “prova nuova” di cui alla lett. c del medesimo articolo.

Infine, un ultimo interessante profilo, significativamente diverso ma sempre correlativo al tema dell'impugnazione straordinaria del *decisum* penale, concerne le ipotesi in cui, dopo il passaggio in giudicato, si scopra che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal correo sono, in realtà, false e abbiano avuto lo scopo fondamentale di potere fruire della legislazione premiale e, in particolare, dei benefici di pena previsti per la collaborazione processuale in materia di determinati gravi reati.

Invero, l'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304, recante “*Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*”, ha disciplinato, per la prima volta nell'ordinamento repubblicano, una forma di revisione *in peius*, consentendo il ricorso a tale rimedio quando le cause di non punibilità o le circostanze attenuanti riconosciute a soggetti resisi responsabili di reati commessi per finalità eversive o di terrorismo siano state applicate «per effetto di false o reticenti dichiarazioni»⁷⁵.

Invero, al fine di smantellare le organizzazioni terroristiche e criminali, di incoraggiare il fenomeno del pentitismo, nonché di favorire una condotta del reo che manifestasse il rifiuto della lotta armata e una fattiva cooperazione con lo Stato, sono state previste cause di non punibilità e significative riduzioni di pena a favore di chi, imputato di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, abbandonasse l'organizzazione criminale, collaborando con l'autorità giudiziaria; correlativamente, allo scopo di scoraggiare scelte meramente utilitaristiche o strumentali, si è previsto la revisione sia della sentenza di proscioglimento con cui fosse stata dichiarata la non punibilità, sia della sentenza di condanna che avesse riconosciuto le suddette attenuanti, nel caso in cui poi risultasse che tali benefici fossero stati applicati per effetto di dichiarazioni false o reticenti, e soprattutto tramite mendaci chiamate in correità di innocenti⁷⁶.

In seguito, il legislatore, abrogata la disciplina revocatoria in tema di dissociazione mafiosa contenuta nei commi 3 e ss. dell'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modif. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203⁷⁷ (la cui parte restante è stata poi cancellata ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n.

⁷⁴ In tal senso, invece, DINA 2008, 637.

⁷⁵ CHIAVARIO 1982, 605.

⁷⁶ NORMANDO 1996, 110.

⁷⁷ Sul punto v., in particolare, ROMANO 1999, 335 s.

21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”, in favore del novello art. 416-bis.1 c.p.) per mezzo dell’art. 23 della l. 13 febbraio 2001, n. 45, ha previsto espressamente – oltre ad un’ipotesi revocatoria *in malam partem* del tutto sganciata dalla condotta collaborativa – che il procuratore generale presso la corte d’appello, nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, debba richiedere la revisione della decisione irrevocabile, allorché le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai reati di grande allarme sociale di cui all’art. 9 comma 2 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. legge 15 marzo 1991, n. 82 (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’art. 51 comma 3-bis o all’articolo 371-bis comma 4-bis del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale) «sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti» (art. 16-septies d.l. n. 8 del 1991, conv. legge n. 82 del 1991, inserito dall’art. 14 legge n. 45 del 2001)⁷⁸.

Si tratta, pertanto, di una revisione *in peius* del giudicato penale che si risolve, essenzialmente, in una sanzione pubblica di “decadenza dai benefici” a causa di comportamenti contrari agli oneri e doveri specificatamente previsti nella collaborazione premiale, proprio come le false chiamate in correità. Invero, nelle citate fattispecie legislative di revisione *contra reum*, la rivisitazione del giudicato non concerne il profilo della colpevolezza del soggetto in relazione diretta al fatto penalmente qualificato per cui è stato giudicato con sentenza irrevocabile (revisione *in peius* in senso sostanziale), bensì solamente determinati meritori comportamenti *post delictum*, rivelatisi poi insussistenti o fallaci, come appunto nel caso dell’erronea concessione di incentivi verso forme di collaborazione dell’imputato con gli investigatori e gli inquirenti (revisione *in peius* in senso processuale).

In altri termini, la revisione *in peius* circoscritta a siffatti fenomeni dai caratteri peculiari, contrariamente a quella “tradizionale” a favore del condannato, che ha portata generale, non travolge *tout court* il giudicato penale, ma solo quelle statuizioni contenute nella sentenza irrevocabile che applicano le norme premiali, incidendo sull’esito sanzionatorio e comportando la perdita di quei benefici conseguiti grazie a dichiarazioni reticenti o false, nonché, soprattutto, mediante mendaci o calunniöse chiamate in correità.

⁷⁸ Al riguardo v., in particolare, ALMA 2001, 577 s.; CALLARI 2012, 70 s.; CORVI 2016, 112 s.; MANZIONE 1992, 853; MARCHETTI 2009, 950; VANNI 1993, 583.

Riferimenti bibliografici

- ALESSANDRUCCI I. 2008. Sub art. 630 c.p.p., in GAITO A. (ed.), *Codice di procedura penale ipertestuale*, III ed., t. II, Utet, 2008, 3168 ss.
- ALMA M. 2001. *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in «Dir. pen. proc.», 2001, 571 ss.
- APRILE E. 2011. «Nuova» prova scientifica e revisione della sentenza di condanna, nella giurisprudenza di legittimità, in «Riv. it. med. leg.», 2011, 1183 ss.
- ASTARITA S. 2005. Voce *Revisione*, in Dig. pen., Agg. III, t. II, 2005, 1356 ss.
- BARGI A. 1991. Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità, in «Cass. pen.», 1991, 678 ss.
- BELLANTONI D. 2000. *La revisione dei giudicati penali*, Il Sole 24 Ore.
- BENTHAM J. 1825. *A Treatise on Judicial Evidence*, Baldwin, Cradock & Joy.
- BEVERE A. 2001. *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, II ed., Giuffrè.
- BONNIER E. 1843. *Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel*, Joubert.
- BOSCHI M. 1989. *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, in «Foro it.», 1989, III, c. 526 ss.
- CALLARI F. 2012. *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, II ed., Giappichelli.
- CALLARI F. 2016. *Prova scientifica e giudizio di revisione*, in «Giust. pen.», III, 2016, c. 497 ss.
- CAMPISI O. 2013. La «contaminazione» della prova dichiarativa, in «Dir. pen. proc.», 2013, 607 ss.
- CANZIO G. 2008. *La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico*, in BALSAMO A., KOSTORIS R.E. (eds.), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale*, Giappichelli, 479 ss.
- CANZIO G. 2009. *Prova del DNA e revisione del processo*, in SCARCELLA A. (ed.), *Prelievo del DNA e banca dati nazionale. Il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (legge 30 giugno 2009, n. 85)*, Cedam, 285 ss.
- CAPITTA A.M. 2004. *La contaminazione della prova testimoniale*, in «Ind. pen.», 2004, 609 ss.
- CAPRIOLI F. 1993. *Le Sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, in «Giur. it.», 1993, II, c. 785 ss.
- CASIRAGHI R. 2012. *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2012.
- CASSIBBA F. 2000. *Sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza del giudizio di revisione e libertà personale del condannato*, in «Dir. pen. proc.», 2000, 608 ss.
- CASSIBBA F. 2002. *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. III, comma 4, Cost.*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2002, 715 ss.
- CAVALLI G. 2006. *La chiamata in correità*, Giuffrè.
- CERVADORO M. 1987. Sub art. 554 c.p.p. 1930, in CONSO G., GREVI V. (eds.), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, 1513 ss.
- CHIAVARIO M. 1982. Sub art. 10 L. 29 maggio 1982 n. 304, in «Leg. pen.», 1982, 605 ss.
- CONSO G., GREVI V., NEPPI MODONA G. 1989. *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delegate ai decreti delegati*, vol. IV, *Il progetto preliminare del 1988*, vol. I, *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare*, Cedam.
- CONTI C. 2010a. *Il processo si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento probatorio e sul giudizio di revisione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2010, 1204 ss.

- CONTI C. 2010b. *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in DE CATALDO NEUBURGER L. (ed.), *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Cedam, 153 ss.
- CORDERO F. 2006. *Procedura penale*, VIII ed., Giuffrè.
- CORVI P. 2016. *La revisione in peius*, in EAD., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Giappichelli, 112 ss.
- DANIELE M. 2009. *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli.
- DEAN G. 1999. *La revisione*, Cedam.
- DE CATALDO NEUBURGER L. 1988. *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè.
- DE CATALDO NEUBURGER L. 2008. *Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia*, II ed., Cedam.
- DEGANELLO M. 2005. *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Giappichelli.
- DE LALLA P. 1973. *Logica delle prove penali. Introduzione - Archeologia - Semantica normativa - Logica inquisitoria*, Jovene.
- DELL'ANNO P. 2003. Sub artt. 629-642 c.p.p., in DE ROBERTO G., DELL'ANNO P. (eds.), 2003. *Impugnazioni*, in LATTANZI G., LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. VIII, Giuffrè, 853 ss.
- DE LUCA G. 1965. *Logica e metodo probatorio giudiziario*, in «Scuola pos.», 1965, 35 ss.
- DI CHIARA G. 1987. *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1987, 233 ss.
- DI CHIARA G. 1989. *Ancora sulla chiamata di correo: appunti in margine a una non rassicurante pronuncia*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.», 1989, 894 ss.
- DI MARTINO C., PROCACCIANTI T. 2007. *La chiamata di correo*, Cedam.
- DINA V. 2008. *Le possibili interferenze tra le ipotesi di revisione*, in «Giust. pen.», 2008, III, c. 636 ss.
- DI SALVO A. 2002. *Le Sezioni Unite affermano il principio del favor revisionis e la possibilità di accesso agli atti, in sede di legittimità, per verificare i presupposti di ammissibilità del giudizio di revisione*, in «Arch. nuova proc. pen.», 2002, 159 ss.
- D'ORAZI M. 2003. *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Cedam.
- DOSI E. 1974. *Sul principio del libero convincimento del giudice*, Giuffrè.
- FALDATI L. 2012. *La testimonianza penale*, Giuffrè.
- FAMIGLIETTI A. 2011. *Nuova prova scientifica e giudizio di revisione*, in «Proc. pen. e giust.», 2011, 134 ss.
- FELICIONI P. 2016. *Revisione e prova scientifica*, in CORVI P. (ed.), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Giappichelli, 33 ss.
- FERRARI U. 1927. *La verità penale e la sua ricerca nel diritto processuale italiano*, Soc. an. Istituto editoriale scientifico.
- FIANDACA G. 1986. *La chiamata di correo fra tradizione, emergenza e nuovo garantismo*, in «Foro it.», 1986, II, c. 530 ss.
- FIANDACA G. 2005. *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, in «Diritto & questioni pubbliche», 2005, 5, 7 ss.
- FIORIO C. 2008. *La prova nuova nel processo penale*, Cedam.

- FLORIAN E. 1921. *Delle prove penali*, vol. I, Vallardi.
- FONTI R. 2008. *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Cedam.
- FOSCHINI G. 1948. *La «novità» della prova per l'ammissibilità della revisione*, in «Riv. it. dir. pen.», 1948, 56 ss.
- GALATI A., ZAPPALÀ E. 2011. *Gli atti*, in SIRACUSANO D., GALATI A., TRANCHINA G., ZAPPALÀ E., *Diritto processuale penale*, vol. I, Giuffrè, 331 ss.
- GIULIANI A. 1961. *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Giuffrè.
- GREVI V. 1991. *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.», 1991, 1173 ss.
- IACOVIELLO F.M. 2004. *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in «Cass. pen.», 2004, 3452 ss.
- IMPOSIMATO F. 2009. *L'errore giudiziario. Aspetti giuridici e casi pratici*, Giuffrè.
- JANNELLI E. 1991a. Sub artt. 630-631 c.p.p., in CHIAVARIO M. (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Utet, 352 ss.
- JANNELLI E. 1991b. Sub art. 633 c.p.p., in CHIAVARIO M. (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Utet, 366 ss.
- JANNELLI E. 2005. *La revisione*, in AIMONETTO M.G. (ed.), *Le impugnazioni*, in CHIAVARIO M., MARZADURI E. (collana diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Utet, 653 ss.
- LEONE G. 1961. *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Jovene.
- LONATI S. 2003. *Ancora sulle coordinate spaziali del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione*, in «Cass. pen.», 2003, 228 ss.
- MAGGIO P. 1998. *Corsi e ricorsi storici della prova penale: la chiamata di correo*, in «Cass. pen.», 1998, 3480 ss.
- MANZIONE D. 1992. *Una normativa "d'emergenza" per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa (D.L. 152/91 e L. 203/91): uno sguardo d'insieme*, in «Leg. pen.», 1992, 853 ss.
- MARCHETTI M.R. 2009. *La revisione*, in SPANGHER G. (ed.), *Trattato di procedura penale*, vol. V, *Impugnazioni*, Utet, 925 ss.
- MAZZONI G. 2011. *Psicologia della testimonianza*, Carocci.
- MITTERMAIER K.J.A. 1858. *Teoria della prova nel processo penale, Traduzione italiana eseguita sull'originale tedesco dal dr. Filippo Ambrosoli, con molte note aggiunte inedite dell'autore e con note del traduttore sulla legislazione austriaca*, F. Sanvito.
- MUSATTI C. 1931. *Elementi di psicologia della testimonianza*, Cedam.
- NOBILI M. 1990. Sub art. 192 c.p.p., in CHIAVARIO M. (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Utet, 417 ss.
- NORMANDO R. 1996. *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Giappichelli.
- PANSINI G. 2015. *Le prove deboli nel processo penale italiano*, Giappichelli.
- PAZIENZA V. 2018. *Prova scientifica e sistema delle impugnazioni*, in CANZIO G., LUPÀRIA L. (eds.), *Prova scientifica e processo penale*, Cedam, 554 ss.
- PISAPIA G.D. 1973. *Il testimone, questo sconosciuto*, in «Riv. pen.», 1973, 379 ss.
- PROCACCIANTI T. 2005. *Voce Testimonianza*, in *Dig. pen.*, agg. III, t. II, 2005, 1649 ss.

- RAFARACI T. 1994. *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in «Riv. it. dir. e proc. pen.», 1994, 670 ss.
- ROMANO F. 1999. *Revisione contra reum: tra reformatio in peius e ripristino del magistero punitivo dello Stato*, in «Giur. merito», 1999, 335 ss.
- SANNA A. 2000. *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, Giuffrè.
- SCALFATI A. 1995. *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Cedam.
- SCALFATI A. 1997. *Inammissibilità della revisione e ordine di sospendere la pena in corso: due pronunce compatibili?*, in «Giur. it.», 1997, II, c. 52 ss.
- SCALFATI A. 2002. *L'ammissibilità della revisione e la "prova nuova" dopo l'intervento delle Sezioni unite*, in «Dir. pen. proc.», 2002, 495 ss.
- SPAGNOLO P. 2000. *L'ordinanza d'inammissibilità nel giudizio di revisione*, in «Dir. pen. proc.», 2000, 874 ss.
- STEFANI E. 2011. *Codice dell'indagine difensiva penale. Commentato ed annotato con la giurisprudenza e la deontologia*, II ed., Giuffrè.
- TONINI P., CONTI C. 2025. *Il diritto delle prove penali nel sistema accusatorio contemporaneo*, Giuffrè.
- TRANCHINA G. 1995. *I canoni della valutazione probatoria della chiamata in correità*, in «Dir. pen. proc.», 1995, 644 ss.
- UBERTIS G. 1979. *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Giuffrè.
- UBERTIS G. 1991. *Voce Prova II) Teoria generale del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, 1991, 1 ss.
- UBERTIS G. 1995a. *Voce Prova (in generale)*, in *Dig. pen.*, vol. X, 1995, 297 ss.
- UBERTIS G. 1995b. *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Utet.
- UBERTIS G. 1997. *I fondamenti normativi della metodologia, il linguaggio processuale ("fonte di prova", "elemento di prova", "mezzo di prova", "criterio", "risultato", "indizio", "sospetto")*, in «Quad. C.S.M.», 1997, n. 98, 56 ss.
- VANNI R. 1993. *La revisione in pejus del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, in «Leg. pen.», 1993, 581 ss.
- VANNUCCI M. 2008. *Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false memorie*, Carocci.
- VENTURA N. 2010. *Le nuove prove scientifiche nella revisione nel processo penale*, Cacucci.
- VERRINA G.L. 2000. *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Utet.
- VIVIANI A. 1991. *La chiamata di correo nella giurisprudenza*, Giuffrè.
- ZAVAGLIA F. 2007. *La prova dichiarativa nel giusto processo*, Cedam.